Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 agosto 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **419**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente muta la denominazione in scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 2.

L'art. 215, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 215. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica I e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo dello stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° Anno:

clinica medica generale (triennale);
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale);
anatomia ed istologia patologica (biennale);
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale);
radiologia e medicina nucleare (biennale);
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° Anno:

clinica medica generale;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia e semeiotica digestiva;
radiologia e medicina nucleare;
endoscopia digestiva (biennale).

4° Anno:

clinica medica generale;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas;
endoscopia digestiva;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali è dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, è dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1980
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **420**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 261 e 262, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 261. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.

La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione.

La frequenza alla scuola è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di « specialista in patologia generale ». E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di « specialista in patologia generale con indirizzo tecnico ».

L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 262. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I BIENNIO
(Propedeutico)

1° Anno:

1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° Anno:

6) radiobiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino).

II BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di « specialista in patologia generale »)

3° Anno:

11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° Anno:

14) diagnostica oncologica;

15) diagnostica istopatologica;

16) diagnostica ultrastrutturale;

17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

II BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di « specialista in patologia generale con indirizzo tecnico »)

3° Anno:

11) tecniche di batteriologia;

12) tecniche di virologia;

13) tecniche di citologia e citogenetica.

4° Anno:

14) statistica e biometria;

15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;

16) tecniche ematologiche;

17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Art. 2.

Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 271. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica I della Università di Pavia e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 272. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 273. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 274. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 275. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 276. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 277. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia clinica;

farmacologia clinica;

chimica clinica, coprologia, parassitologia;

genetica;

biostatistica ed epidemiologia.

2° Anno:

clinica medica generale (triennale) I;

clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I;

anatomia ed istologia patologica (biennale) I;

fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I;

radiologia e medicina nucleare (biennale) I;

scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° Anno:

clinica medica generale (triennale) II;

clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II;

anatomia ed istologia patologica (biennale) II;

fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II;

radiologia e medicina nucleare (biennale) II;

endoscopia digestiva (biennale) I.

4° Anno:

clinica medica generale (triennale) III;

clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III;

endoscopia digestiva (biennale) II;

terapia intensiva;

gastroenterologia pediatrica;

elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Art. 278. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, il numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Art. 279. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 280. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, è dato l'esame alla fine del biennio e triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1980
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 271

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Programmi e modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonchè funzionamento della relativa commissione d'esame.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed aggiuntive;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Sentita la commissione consultiva per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione d'esame prevista dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è composta da:

a) tre dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) tre rappresentanti degli agenti di assicurazione iscritti alla prima sezione dell'albo nazionale;

c) un rappresentante delle imprese di assicurazione.

Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.

I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice presidente.

La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza dei suoi membri.

Art. 2.

Ai componenti della commissione d'esame spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza di lire trentamila.

Per i segretari della commissione, che hanno diritto al gettone di presenza, la misura del gettone è fissata in lire ventimila a seduta.

Ai membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione che dovranno recarsi fuori della ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti superiori ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

La relativa spesa graverà sul cap. 5833 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1980 e su i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Ogni anno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è indetta almeno una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della citata legge 7 febbraio 1979, n. 48.

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*) dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del decreto che indice la sessione d'esame.

Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettere *a*), *b*), *c*), della citata legge.

Ai fini dell'ammissione alla sessione d'esame, sono altresì valide le richieste di ammissione alla prova di idoneità contenute nelle domande di iscrizione all'albo, presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del bando, ma comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data predetta, ai sensi dell'art. 8 della citata legge.

Art. 4.

L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 5, consiste in due prove, una scritta e l'altra orale.

Le prove d'esame si svolgono a Roma; la data e la sede della prova scritta saranno precisate nel decreto che indice la sessione d'esame.

La prova scritta si effettua, con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione.

Per rispondere alle domande inserite nel questionario, ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta « idoneo » o « non idoneo ».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche.

1) Il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed art. 1742 e seguenti codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;
agenzia in gestione libera;
compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la Cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la Cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il subagente;
i dipendenti dell'agente;
cenni sull'IVA e sull'IRPEF;

2) norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e delle altre leggi particolarmente interessanti l'attività di agente:

le imprese di assicurazione: imprese pubbliche e private; forma; autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa; condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (decreto del Presidente della Repubblica n. 449/1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);

l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);

i soggetti obbligati all'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; tariffe e condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta ed il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;

l'istituzione dell'albo degli agenti di assicurazione: legge 7 febbraio 1979, n. 48;

nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni;

3) aspetti giuridici del contratto di assicurazione (art. 1882 e seguenti del codice civile):

proposta di assicurazione;
prova del contratto;
soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;
dichiarazione pre-contrattuali del contraente;
aggravamento del rischio;
assicurazione parziale;
pagamento del premio;
obbligo di avviso e salvataggio;
dolo o colpa grave;
coassicurazione;
surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche.

Con riferimento ai rami vita, infortuni, incendio, furti, responsabilità civile auto e responsabilità civile diversi, si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia e eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto « materie tecniche »;

regime di detraibilità fiscale dei premi « vita » e « infortuni ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1980
Registro n. 5 Industria, foglio n. 241

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . codice fiscale n. . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), della stessa legge.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma

. . . .

(7329)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1978 di costituzione della Commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 3149 del 21 aprile 1980 con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Giuseppe Nebiolo, rappresentante effettivo dell'associazione piccole e medie industrie, dimissionario, con il dott. Sandro Dogliotti — già membro supplente — e di nominare il dott. Elio Pastore, in qualità di rappresentante supplente della predetta associazione, in sostituzione del dott. Sandro Dogliotti;

Decreta:

Il dott. Sandro Dogliotti e il dott. Elio Pastore sono nominati rispettivamente rappresentante effettivo e rappresentante supplente dell'associazione piccole e medie industrie in seno alla commissione regionale per l'impiego del Piemonte, in sostituzione del dott. Giuseppe Nebiolo, dimissionario, e del dott. Sandro Dogliotti, già membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6887)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nevrovitamina "4" » flacone di granulato per g 100 e 48 confetti, della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6093/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 luglio 1977 col quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 1332 e 1332/A la specialità medicinale denominata « Nevrovitamina "4" » flacone di granulato × g 100 e la relativa categoria confetti nella confezione 48 confetti, a nome della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via N. d'Apulia, 8, codice fiscale 00870490158, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contenente barbiturici associati, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 10 luglio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Nevrovitamina "4" » flacone di granulato × g 100 e della relativa categoria confetti, nella confezione 48 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 1332 e 1332/A, in data 29 luglio 1977, a nome della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via N. d'Apulia, 8, codice fiscale 00870490158.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6695)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corivanil » gocce, flacone 30 cc e 15 cc, della ditta Sirt - Laboratori farmaceutici B.B.P., in Palermo. (Decreto di revoca numero 6105/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 giugno 1963 con il quale venne registrata al n. 11993 a nome della ditta Sirt - laboratori farmaceutici B.B.P., con sede e domicilio fiscale in Palermo, via A. Marinuzzi, 132, codice fiscale 00302820824, la specialità medicinale denominata « Corivanil » flacone 30 cc e 15 cc, preparate nell'officina farmaceutica Sirt - B.B.P. e neoterapici Benvegna, Palermo, via P. E. Giudici, 163;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche come contestato alla ditta in data 21 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corivanil » gocce flacone 30 cc e 15 cc, registrata al n. 11993 in data 25 giugno 1963 a nome della ditta Sirt - Laboratori farmaceutici B.B.P. con sede e domicilio fiscale in Palermo, via A. Marinuzzi, 132, codice fiscale 00302820824.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro ANIASI

(6722)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Normoneurin » sciroppo tipo semplice da g 200 e le relative categorie tipo forte da 200 g e da 50 confetti, della ditta Istituto farmaceutico Scalari, in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 6106/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1957 con il quale venne registrata ai numeri 13104, 13104/A, 13104/C a nome dell'Istituto farmaceutico Scalari S.a.s. con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci n. 168, codice fiscale 00758420152 la specialità medicinale « Normoneurin » sciroppo tipo semplice da 200 g e le categorie tipo forte da 200 g e da 50 confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche come contestato alla ditta in data 25 gennaio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Normoneurin » sciroppo tipo semplice da 200 g e le categorie tipo forte da 200 g e da 50 confetti registrata ai numeri 13104, 13104/A, 13104/C in data 13 novembre 1957 a nome dell'Istituto farmaceutico Scalari, con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci n. 168, codice fiscale 00758420152.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro ANIASI

(6723)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Streptoseptalbin » flacone da ml 50 e da ml 100 di sciroppo, della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., in Roma, e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6108/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 luglio 1956 col quale venne registrata al n. 11422 a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a. con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, la specialità medicinale denominata « Streptoseptalbin » flacone da ml 50 e da ml 100 di sciroppo, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la stessa sede;

Vista la scrittura privata in data 21 dicembre 1971 registrata a Roma il 23 dicembre 1971 al n. 38153 con cui la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta alla ditta Farmaroma - Laboratori farmaco-biologici S.r.l. con sede in Roma, via Prenestina n. 707, codice fiscale 00424550580;

Atteso che la ditta interessata non ha mai richiesto la registrazione a proprio nome della suddetta specialità medicinale;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Streptoseptalbin » flacone da ml 50 e da ml 100 di sciroppo, registrata al n. 11422 in data 25 luglio 1956 a nome della ditta Consorzio neoterapico nazio-

nale S.p.a. con sede in Roma, via di Priscilla n. 101 e successivamente ceduto alla ditta Farmaroma - Laboratori farmaco-biologici S.r.l., con sede in Roma, via Prenestina n. 707, codice fiscale 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro ANIASI

(6725)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neurovis » 30 discoidi, della ditta C.E.R.M.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 6088/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 dicembre 1950, con il quale venne registrata al n. 4267 a nome della ditta C.E.R.M.A., con sede in Milano, via Pascoli n. 62 e successivamente in Chiari (Brescia), via Milano, 34, la specialità medicinale denominata « Neurovis » 30 discoidi, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neurovis » 30 discoidi, registrata al numero 4267 in data 12 dicembre 1950 a nome della ditta C.E.R.M.A., con sede in Milano, via Pascoli n. 62, e successivamente in Chiari (Brescia), via Milano n. 34.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6690)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare l'art. 30 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'Istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1977 relativo alla costituzione del collegio sindacale del fondo anzidetto;

Considerato che il dott. Valerio Rossi, dirigente generale, membro effettivo dell'organo predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Valerio Rossi;

Decreta:

Il dott. Luigi Ubaldo Palmidoro, primo dirigente, è nominato membro effettivo del collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Valerio Rossi, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1980

Il Ministro
del' lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI ARMAROLI

(6619)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Abilitazione alla « Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità - Credito fondiario opere pubbliche » del Credito fondiario S.p.a. a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la CECA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 25 marzo 1980 con la quale la « Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » del Credito fondiario S.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la CECA e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata sezione;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 15 febbraio 1980 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 28 dicembre 1979 con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la CECA e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della predetta sezione autonoma;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La « Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità - Credito fondiario opere pubbliche » del Credito fondiario S.p.a. fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6939)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sodothiol », nella confezione 10 fiale da 2 cc, della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia, in Milano. (Decreto di revoca n. 6130/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1955 col quale venne registrata al n. 9957 la specialità medicinale denominata « Sodothiol », nella preparazione 10 fiale da 2 cc, a nome della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia con sede in Milano, via Giacosa n. 31, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la stessa sede;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sodothiol » nella preparazione 10 fiale da 2 cc, registrata al n. 9957 in data 26 aprile 1955 a nome della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia, con sede in Milano, via Giacosa n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6969)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Deltavit », nella preparazione 5 cc di soluzione oleosa, della ditta Panini, in Roma. (Decreto di revoca n. 6131/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 novembre 1945 col quale venne registrata al n. 337 la specialità medicinale denominata « Deltavit », nella preparazione 5 cc di soluzione oleosa a nome della ditta Panini, con sede in Roma, via Pietro della Valle n. 14, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Deltavit », nella preparazione 5 cc di soluzione oleosa, registrata al n. 337 in data 8 novembre 1945 a nome della ditta Panini, con sede in Roma, via Pietro della Valle n. 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6970)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sasma S.p.a., ora Euromacchine, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di essicatoi di origine e provenienza Francia la ditta Sasma S.p.a. di Milano, ora Euromacchine, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 66.515,84 di cui al modello *B*-Import n. 3064781 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 23 marzo 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 30 maggio 1973 con un ritardo, quindi, di giorni trentasette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 980737 del 16 maggio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi del ritardato adempimento sono di natura prettamente commerciale, in quanto la ditta italiana era intenzionata a rivendere allo stato estero la merce in questione e, non essendovi riuscita, ha conseguentemente perfezionato tardivamente l'operazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati dalla banca per conto dell'interessata con istanza del 3 febbraio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla Sasma S.p.a., incorporata dalla Euromacchine, mediante fidejussione del Credito varesino, sede di Milano nella misura del 5% di F.F. 66.515,84 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7120)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 98 del regolamento di servizio per il Corpo della guardia di finanza, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

Ritenuta la necessità di sostituire le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciate agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1980, le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza sono sostituite con quelle di colore verde-giallo, per tutte le categorie di militari, conformi agli allegati *A*, *B* e *C*.

Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni uguali: la prima viene consegnata all'intestatario, la seconda custodita dai comandi abilitati al rilascio, che saranno stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza.

Ha validità decennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere rinnovato in caso di promozione, smarrimento, furto e precoce logorio.

Art. 3.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 31 dicembre 1980.

Dal 1° gennaio 1981 cesserà, a tutti gli effetti, la validità dei vecchi modelli di tessera di riconoscimento.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

ALLEGATO A

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER UFFICIALI
(colore verde-giallo)

UFFICIALI

Nº

Grado

Cognome e Nome

Nato il

a

( )

p. il Comandante Generale

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza | Capelli | Occhi | Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari

Timbro

Data rilascio

Valida sino

MODULARIO - R.R. - 858

Mod. G.F./1

GUARDIA DI FINANZA

Nº

UFFICIALI

Grado

Cognome e Nome

Nato il

a

( )

p. il Comandante Generale

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza | Capelli | Occhi | Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari

Timbro

Data rilascio

Valida sino

ALLEGATO B

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER SOTTUFFICIALI

(colore verde-giallo)

SOTTUFFICIALI

N°

Grado

Cognome e Nome

Nato il

a

( )

p. il Comandante Generale

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari

Timbro

Data rilascio

Valida sino

MODULARIO - R.R. - 859

Mod. G.F./2

GUARDIA DI FINANZA

SOTTUFFICIALI

N°

Grado

Cognome e Nome

Nato il

a

( )

p. il Comandante Generale

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari

Timbro

Data rilascio

Valida sino

ALLEGATO C

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER APPUNTATI E FINANZIERI
(colore verde-giallo)

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta IAP industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti e pezzi staccati in metallo per motori e motocicli di origine e provenienza Giappone la ditta IAP industriale S.p.a. di Atessa (Chieti) ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 24.636.265, di cui al mod. *B*-Import numero 4510187 rilasciato dal Banco di Napoli di Chieti in data 8 settembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 gennaio 1977 per Yen 16.817.121 ed il 18 marzo 1977 per Yen 7.786.638, con un ritardo, quindi, di giorni ottantuno e centotrentuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; per il residuo valore di Yen 32.506 non appurato in dogana, non è stata fornita alcuna notizia;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 230311 del 20 febbraio 1979, unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i ritardi nello sdoganamento imputandoli al tempo occorso per l'ottenimento da parte dei competenti dicasteri delle licenze ministeriali dopo l'arrivo delle merci che in dogana vennero classificate a licenza anzichè a dogana;

Considerato che dalla documentazione in atto si rileva che la ditta ha inoltrato la richiesta di classificazione delle merci oltre un mese e mezzo dopo l'arrivo di queste a destino; che la nazionalizzazione delle merci stesse non avvenne subito dopo l'ottenimento delle prescritte licenze ministeriali; che la ditta, invitata dall'Ufficio italiano dei cambi a documentare tali ritardi ed a chiarire i motivi per i quali non aveva provveduto a richiedere la proroga dei termini dell'impegno, essendo a conoscenza che l'operazione non si sarebbe potuta concludere entro la prevista scadenza, non ha fornito giustificazioni;

Considerato che le giustificazioni addotte non possono essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, ma anzi ne evidenziano la scarsa diligenza nella conduzione di tutta l'operazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta IAP industriale S.p.a. di Atessa, mediante fidejussione del Banco di Napoli di Chieti, nella misura del 5% di Yen 24.636.265 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7351)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Siderocemento (già S.p.a.), in Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 47;

Viste le istanze, in data 26 marzo ed 11 aprile c.a. e la memoria aggiuntiva presentata in data 24 giugno u.s., con cui la S.r.l. Siderocemento (già S.p.a.), con sede in Milano, adducendo di non essere attualmente in grado di far fronte al pagamento del rilevante debito di imposta che è tenuta ad assolvere e che un'eventuale prosecuzione delle procedure coattive che gravano sulle attrezzature di lavoro determinerebbe la cessazione di ogni attività, chiede la sospensione della riscossione del carico di imposta per l'ammontare complessivo di L. 777.942.588 di cui:

L. 108.275.617, iscritte nei ruoli di febbraio 1979 per l'anno 1976 a titolo di ritenute alla fonte IRPEF e relativi interessi e soprattassa;

L. 175.386.710, iscritte nei ruoli di febbraio 1979 relativamente agli anni dal 1970 al 1973 per imposta di ricchezza mobile, cat. B, imposta sulle società, imposta di ricchezza mobile, cat. C/2, e complementare di rivalsa e maggiorazioni;

L. 99.208.718, iscritte nei ruoli di settembre 1979 per imposta di ricchezza mobile, cat. B, imposta sulle società, imposta di ricchezza mobile, cat. C/2, e maggiorazioni, relativamente agli anni dal 1965 al 1967;

L. 107.294.852, iscritte nei ruoli di novembre 1979 per l'anno 1977 a titolo di ritenute alla fonte IRPEF e relativi interessi e soprattassa;

L. 287.776.691, iscritte nei ruoli di aprile 1980 relativamente agli anni dal 1970 al 1973 per imposta di ricchezza mobile, cat. B, e soprattassa, imposta sulle

società, imposta di ricchezza mobile sui compensi agli amministratori e soprattassa, imposta di ricchezza mobile, cat. C/2, e complementare di rivalsa, maggiorazioni e imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e soprattassa;

Vista la documentazione allegata alle istanze;

Rilevato che per il carico relativo all'imposta sullo incremento di valore delle aree fabbricabili, dell'importo di L. 29.668.044, non può trovare applicazione il disposto del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dallo art. 4 della legge n. 46, in quanto trattasi di tributo non erariale, e che, pertanto, il debito verso l'erario ammonta a L. 748.274.544;

Rilevato, inoltre, che l'esattoria comunale di Milano ha comunicato di aver proceduto al recupero dell'importo di L. 27.140.000, per cui il debito della predetta società nei confronti dell'erario si è ridotto da lire 748.274.544 a L. 721.134.544;

Ritenuto che l'amministratore unico della società istante, ing. Giovanni Colombo, si è dichiarato disposto a fornire idonea garanzia a tutela del credito erariale;

Ritenuto, altresì, che l'intendenza di finanza di Milano ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, stante la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della società Siderocemento, che ha attualmente cantieri in Milano, Mestre, Castelnuovo, Terni e Bolzano;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del citato quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del residuo carico di imposte dirette erariali di L. 721.134.544, dovuto dalla S.r.l. Siderocemento, è sospesa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

L'intendenza di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare dell'interesse dovuto dalla menzionata società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali e sui beni immobili della società Siderocemento che dovrà comunque prestare idonea garanzia per la parte del credito non tutelato dai predetti eventuali atti esecutivi.

L'efficacia del presente decreto resta condizionata alla prestazione della garanzia entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Milano.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, della ditta «Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a.» di Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 25 luglio 1980, con cui il tribunale di Vicenza ha accertato lo stato di insolvenza della Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a., con sede legale in Vicenza, via Borgo Berga, 3, nonché il collegamento della stessa società con il Cotonificio Rossi S.p.a. di Vicenza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980, con cui è posto in amministrazione straordinaria il Cotonificio Rossi S.p.a. ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a., quale società controllata dal Cotonificio Rossi S.p.a. di Vicenza, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria del Cotonificio Rossi S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a., con sede in Vicenza, via Borgo Berga, 3, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella del Cotonificio Rossi S.p.a., secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge, per anni due.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Gaetano Calabria, nato a Bassano del Grappa il 10 aprile 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, Il Gazzettino, Il Giornale di Vicenza.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7330)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Determinazione del prezzo minimo e modalità di cessione delle patate alle distillerie, per la campagna 1980, in attuazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Visto l'art. 2 della stessa legge introducente un regime agevolativo sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale;

Considerato che per effetto del medesimo art. 2 della citata legge n. 506, le agevolazioni introdotte sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo da pagare ai produttori agricoli per le patate da essi cedute;

Atteso che ai sensi del penultimo comma del richiamato art. 2 della ripetuta legge n. 506 l'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale devono essere determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Sentite le regioni e le organizzazioni professionali dei produttori;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, sono ammesse per i soli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale.

Art. 2.

Per la campagna 1980 il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di patate, riferito al contenuto in amido, è di L. 500 per chilogrammo di amido, franco destino.

Art. 3.

I soggetti di diritto dai quali le distillerie possono acquistare patate di produzione nazionale per distillarle e fruire dei benefici tributari previsti dall'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, sono:

a) in via prioritaria, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative legalmente costituite formate da produttori agricoli singoli od associati e loro consorzi, regolarmente iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

b) i produttori agricoli singoli.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto si intende produttore agricolo l'imprenditore agricolo definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5.

Il controllo in ordine all'effettivo acquisto delle patate destinate alla distillazione, al rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto, è demandato alle regioni che l'effettueranno per mezzo dei propri uffici o altri organismi da esse designati, ovvero per il tramite delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le regioni avranno altresì cura di accertare se trattasi di prodotto nazionale ovvero di prodotto non nazionale, sulla base della denuncia della superficie investita a coltura pataticola e di ogni altro elemento utile che riterranno opportuno utilizzare nella propria ed esclusiva competenza.

Art. 6.

I limiti di competenza territoriale per l'esercizio del controllo di cui al precedente art. 5, da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, sono quelli indicanti, nella carta statutaria di ciascuna organizzazione, le competenze territoriali istituzionali.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente alla designazione per il controllo del prezzo minimo, sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa.

Art. 7.

In applicazione dell'art. 2 della legge 8 agosto 1978, n. 506 e dell'art. 2 del presente decreto, i soggetti indicati nel precedente art. 3 che intendono cedere patate alle ditte distillatorie sono tenuti, per ogni singola partita di prodotto, entro e non oltre il 28 febbraio 1981, alla stipula di contratti in appresso denominati contratti di distillazione, dai quali devono risultare, tra l'altro, inequivocabilmente:

a) i quantitativi ceduti;

b) il prezzo pattuito, che comunque non potrà essere inferiore al prezzo minimo previsto dal presente decreto;

c) l'esatta indicazione delle località nelle quali sono ubicati i magazzini di raccolta o di conservazione eventualmente utilizzati;

d) modalità di pagamento, che comunque non potranno prevedere un termine ultimo per il saldo superiore ai cinquanta giorni dall'avvenuta consegna del prodotto alle distillerie.

Art. 8.

Il grado amido sarà consensualmente determinato dalle parti contraenti nel luogo e con i sistemi e le modalità scelte di comune accordo.

Presso lo stabilimento di trasformazione del prodotto oggetto di contratti di distillazione, sarà proceduto in via definitiva e con metodo accettato da entrambe le parti, ad un riscontro dello stesso grado amido, attraverso prelevamento di campioni, per ogni singolo carico, in contraddittorio tra le parti stesse, salvo diverse intese.

Ove malgrado tutto dovessero insorgere pareri diversi, decideranno gli organi regionali competenti sulla base di criteri che le stesse regioni riterranno più idonei ed opportuni.

Art. 9.

Nei soli casi in cui siano posti in essere contratti di distillazione con soggetti singoli produttori, il contratto stesso deve contenere, oltre le indicazioni di cui al precedente art. 7, la denuncia delle superfici investite a coltura pataticola e la loro ubicazione, la produzione totale ottenuta, quella eventualmente già destinata o da destinarsi ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 10.

Affinché le patate possano beneficiare delle agevolazioni previste al primo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, la parte venditrice, non appena stipulato il contratto di distillazione, deve trasmettere, al più tardi entro tre giorni dalla data della stipula, un esemplare del contratto medesimo alla regione o all'organismo dalla stessa designato per i controlli di cui al presente decreto, precisando il magazzino ove le patate si trovano depositate e poste a disposizione della regione interessata per l'effettuazione dei controlli.

Copia del contratto di distillazione dovrà essere altresì trasmessa da parte della ditta acquirente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel cui territorio trovasi ubicata la distilleria, unitamente ad una domanda in bollo nella quale la distilleria stessa chiede di usufruire, per le patate oggetto del contratto di distillazione, dei benefici previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

Art. 11.

Alle regioni dovranno altresì pervenire, per quanto concerne i soli produttori agricoli, formali dichiarazioni di responsabilità, debitamente sottoscritte dagli stessi, dalle quali deve risultare che trattasi di prodotto raccolto nella propria azienda agricola.

Nelle citate dichiarazioni dovranno altresì risultare le superfici investite, il prodotto totale ottenuto, la quantità di prodotto destinato ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 12.

I quantitativi di patate ritirate dalle distillerie devono viaggiare accompagnate dalle bollette di consegna, vidimate prima dell'inizio del trasporto dall'organismo regionale di controllo.

La bolletta deve indicare:

il nome del produttore agricolo venditore;

la distilleria destinataria;

il quantitativo di patate spedite, con riferimento al contratto di distillazione cui lo stesso si riferisce;

il quantitativo complessivo oggetto del contratto di distillazione stipulato;

il giorno e l'ora di partenza, la durata del trasporto ed il mezzo adoperato.

La bolletta deve essere presentata con le patate al servizio di vigilanza fiscale della distilleria, annotata nel registro C/41 delle materie prime da distillare e trattenuta agli atti.

Art. 13.

La quantità di alcool da considerarsi ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal ripetuto art. 2 della legge n. 506 è quella effettivamente ottenuta dalla distillazione delle patate oggetto di contratto.

Art. 14.

Le regioni, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente art. 5, faranno pervenire nel termine di quaranta giorni dal ricevimento del contratto di distillazione, agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, una certificazione sulle risultanze delle operazioni in questione, nonché una attestazione sulla regolarità delle operazioni di vendita e spedizione delle patate e sul rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto per la concessione delle agevolazioni di cui al più volte ripetuto art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, con specifico riferimento alle singole bollette di consegna o ai singoli contratti di distillazione stipulati.

Art. 15.

L'alcole ottenuto dalla distillazione di patate potrà essere, a richiesta dell'interessato, estratto dai magazzini di fabbrica senza il pagamento del diritto erariale e con il beneficio dell'abbuono di imposta, previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, prima che pervenga l'attestazione di cui al precedente art. 14, purché i tributi in questione vengano interamente cauzionati.

Lo svincolo dei depositi cauzionali potrà avvenire solo dopo l'acquisizione e il controllo della regolarità della documentazione prescritta.

I depositi stessi saranno incamerati nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(7480)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n 1898/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2572/78 relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per i progetti del settore della pesca costiera di cui al regolamento (CEE) n. 1852/78.

Pubblicato nel n. L 187 *del* 21 *luglio* 1980.

(178/C)

Regolamento (CEE) n. 1899/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette e il prezzo minimo di tali prodotti.

Regolamento (CEE) n. 1900/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 564/80 che stabilisce le norme generali per operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di consegna deve essere approvato prima del 15 aprile 1980.

Regolamento (CEE) n. 1901/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 3059/78 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi

Regolamento (CEE) n. 1902/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1903/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1904/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1905/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1906/80 della commissione, del 15 luglio 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia e nel Regno Unito di guanti a maglia non elastica né gommata originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 1907/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe, ecc., della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1908/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pennelli, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n 1909/80 della commissione, del 16 luglio 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

Regolamento (CEE) n. 1910/80 della commissione, del 16 luglio 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1911/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'idrossido di potassio (potassa caustica) in soluzione acquosa della sottovoce 28.17 ex B della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1912/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle macchine per cucire, altre, della sottovoce 84.41 A I b) della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n 1913/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1914/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1915/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1916/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Rettifica del regolamento (CEE) n 1710/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/1981) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 167 del 1º luglio 1980).

Pubblicati nel n. L 185 *del* 18 *luglio* 1980.

(179/C)

Regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e il regolamento (CEE) n. 1360/78, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.

Regolamento (CEE) n. 1918/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 940/79 relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati

Regolamento (CEE) n. 1919/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 938/79 relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1920/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1582/79 che fissa, per le campagne di commercializzazione 1980/1981 e 1981/1982, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1921/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Regolamento (CEE) n. 1922/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1923/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1924/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1925/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1926/80 della commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1927/80 della commissione, del 18 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato all'Alto Volta a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1928/80 della commissione, del 18 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1929/80 della commissione, del 18 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Regno ascemita di Giordania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1930/80 della commissione, del 18 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica di Somalia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1931/80 della commissione, del 18 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Somalia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1932/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manichi di scope e spazzole, di legno, della sottovoce 44.25 ex B della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1933/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, ecc., della voce 73.31 della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1934/80 della commissione, del 18 luglio 1980, relativo alla vendita per l'esportazione di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1935/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1936/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1937/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1938/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica ai regolamenti (CEE) n. 1038/80 del 28 aprile 1980, (CEE) n. 1334/80 del 28 maggio 1980 e (CEE) n. 1643/80 del 27 giugno 1980, della commissione, che fissano i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 110 del 29 aprile 1980; « Gazzetta Ufficiale » n. L 135 del 31 maggio 1980; « Gazzetta Ufficiale » n. L 163 del 28 giugno 1980).

Pubblicati nel n. L 186 *del* 19 *luglio* 1980.

(180/C)

Regolamento (CEE) n. 1939/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cloruri di bario della sottovoce 28.30 A II della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1707/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 167 del 1° luglio 1980).

Pubblicati nel n. L 188 *del* 22 *luglio* 1980.

(181/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta « Il Naviglio » di Chiari Giorgio, in Milano, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il detto marchio, costituente l'intera dotazione ricevuta, è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico competente.

(7398)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Gel A 5 »

L'esplosivo da mina denominato « GEL A 5 » che la Società esplosivi industriali intende fabbricare nel proprio stabilimento di Ghedi è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 2ª categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(7473)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 mod. 241 D.P. — Data: 12 marzo 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bergamo. — Intestazione: Bonetalli Valeria, nata a Las Palmas l'11 giugno 1942. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7310)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 5 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Botticelli Mario, nato a Montegranaro l'8 febbraio 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 5 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,80	837,80	837,75	837,80	837,75	—	837,70	837,80	837,80	837,75
Dollaro canadese	724,25	724,25	724,50	724,25	724,25	—	724,10	724,25	724,25	724,15
Marco germanico	471,87	471,87	472,25	471,87	472 —	—	472,08	471,87	471,87	471,85
Fiorino olandese	432,93	432,93	433,15	432,93	433 —	—	432,95	432,93	432,93	432,92
Franco belga	29,575	29,575	26,56	29,575	29,56	—	29,555	29,575	29,575	29,57
Franco francese	203,55	203,55	203,60	203,55	203,50	—	203,50	203,55	203,55	203,55
Lira sterlina	1972,75	1972,75	1975 —	1972,75	1974 —	—	1973,80	1972,75	1972,75	1972,75
Lira irlandese	1782,50	1782,50	1783 —	1782,50	1782 —	—	1781 —	1782,50	1782,50	—
Corona danese	152,41	152,41	152,40	152,41	152,40	—	152,29	152,41	152,41	152,40
Corona norvegese	172,10	172,10	172 —	172,10	172,10	—	172 —	172,10	172,10	172,10
Corona svedese	201,28	201,28	201,25	201,28	201,25	—	201,30	201,28	201,28	201,28
Franco svizzero	510,95	510,95	511,35	510,95	511,30	—	510,75	510,95	510,95	510,95
Scellino austriaco	66,555	66,555	66,65	66,555	66,60	—	66,60	66,555	66,555	66,55
Escudo portoghese	16,90	16,90	17 —	16,90	16,97	—	17 —	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,69	11,69	11,70	11,69	11,70	—	11,698	11,69	11,69	11,69
Yen giapponese	3,702	3,702	3,71	3,702	3,707	—	3,708	3,702	3,702	3,70

Media dei titoli del 5 agosto 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,925
» 5,50 % » » 1968-83	84,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	82,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,850
» » » » 1- 3-1979/81	99,500
» » » » 1- 7-1979/81	99,550
» » » » 1-10-1979/81	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,425
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 7-1979/82	97,700
» » » » 1-10-1979/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 1-1980/83	98,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,750
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,800
» » » 12 % 1- 4-1982	94,825
» » » 12 % 1-10-1983	92,600
» » » 12 % 1- 1-1984	92,725
» » » 12 % 1- 4-1984	92,850
» » » 12 % 1-10-1984	92,250
» » » 12 % 1-10-1987	90,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837,75
Dollaro canadese	724,175
Marco germanico	471,975
Fiorino olandese	432,94
Franco belga	29,565
Franco francese	203,525
Lira sterlina	1973,275
Lira irlandese	1781,75
Corona danese	152,35
Corona norvegese	172,05
Corona svedese	201,29
Franco svizzero	510,85
Scellino austriaco	66,577
Escudo portoghese	16,95
Peseta spagnola	11,694
Yen giapponese	3,705

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Calendasco

Con decreto 12 giugno 1980, n. 777, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Po in comune di Calendasco (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 mappale 89 della superficie di mq. 3.000 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 novembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, corredata del nulla osta del Magistrato per il Po - Ufficio operativo di Pavia, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(7421)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Astura », in Roma

Con decreto ministeriale 18 luglio 1980 il rag. Giovanni De Dominicis è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Astura », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 ottobre 1979, in sostituzione del dott. Salvatore Carrubba.

(7391)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 luglio 1980. Sottoposizione al regime del prezzo amministrato del pane comune e/o di più largo consumo e delle carni fresche bovine più rappresentative.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare le direttive per il Comitato interministeriale prezzi, in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive disposizioni legislative, sulla normativa riguardante la istituzione del CIP ed il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Vista la propria delibera del 17 luglio 1974, nella quale si indicavano, fra i prodotti agricolo-alimentare ed i generi di largo consumo sottoposti a regime di prezzo amministrato il pane comune e/o di più largo consumo e le carni fresche bovine;

Viste le proprie delibere del 20 luglio 1979, con le quali il prezzo dei suddetti prodotti è stato sottoposto, in via sperimentale e per il periodo di un anno al regime di sorveglianza;

Vista la relazione della segreteria generale del CIP, trasmessa con nota n. 9466 del 9 luglio 1980, che fornisce elementi istruttori in ordine alla sperimentazione del regime di sorveglianza per il pane di più largo consumo e per le carni fresche bovine più rappresentative al consumo;

Considerato che l'andamento dei prezzi al consumo, dei suddetti beni, in particolare successivamente alla prima fase di applicazione della sorveglianza, ha assunto una accelerazione nella dinamica non sempre corrispondente alle effettive lievitazioni degli elementi di costo;

Valutati pertanto non soddisfacenti gli esiti prodotti dal regime della sorveglianza in rapporto alle esigenze di tutela degli interessi dei consumatori e comunque tale da non suggerire l'opportunità di procedere ad una proroga della suddetta sperimentazione;

Visto in particolare l'ultimo comma della richiamata delibera del 17 luglio 1974 con la quale il CIPE si è riservato di integrare l'elenco dei prodotti cui ai precedenti punti I e II della stessa delibera, per sottoporre i relativi prezzi a disciplina amministrativa oppure a sorveglianza;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, i prezzi del pane comune e/o di più largo consumo ed i prezzi delle carni fresche bovine più rappresentative al consumo sono nuovamente sottoposti al regime del prezzo amministrato.

Il Ministro del bilancio e la programmazione economica Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(7517)

Deliberazione 11 luglio 1980. Riparto delle disponibilità finanziarie di cui agli articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modificazioni alle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta legge « Merli ») in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visti i pareri espressi rispettivamente dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 in data 23 giugno 1980 e dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali il 10 luglio 1980;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le somme di 1200 miliardi di lire (articolo 4, quarto e quinto comma, della legge n. 650/1979) per i mutui della Cassa depositi e prestiti, di 250 miliardi di lire (art. 5, settimo comma) per contributi alle imprese industriali e di 100 miliardi di lire (art. 5, settimo comma) per contributi alle imprese agricole sono ripartite tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, secondo le allegate tabelle *A*, *B* e *C* che fanno parte integrante della presente delibera.

L'utilizzo dei finanziamenti da parte delle imprese industriali dovrà essere riservato alle ipotesi in cui non sia possibile l'accesso ad altre fonti di agevolazioni usufruibili sui medesimi oggetti, restando in tale modo riservati i fondi della legge n. 650 ai casi non assistibili sulla base di altre disposizioni agevolative.

In ogni caso i massimali di intervento regionale dovranno essere determinati in rigoroso rispetto dei termini di cui all'articolo 20 della legge n. 319.

L'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese agricole verrà preferibilmente regolamentato in modo da escludere la sovrapposizione di interventi agevolativi, sui medesimi oggetti, a valere sulle diverse normative vigenti.

Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assumerà gli opportuni contatti in sede CEE al fine di ottenere, per l'Italia, una congrua proroga del termine di cui alla comunicazione della commissione pubblicata nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Comunità n. C. 180/2 del 7 agosto 1975 per l'applicabilità all'interno degli ordinamenti nazionali degli aiuti alle imprese per la realizzazione di impianti per la protezione delle acque dall'inquinamento.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

ALLEGATO A

IPOTESI DI RIPARTO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI LIRE 1 200 MILIARDI, AI SENSI DELL'ART 4, SESTO COMMA, LEGGE N 650/1979

(concessione mutui per costruzione e ammortamento impianti e fognature e depurazione acque usate)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Popolazione residente al 31 dicembre 1978				Numero posti letto in esercizi alberghieri ed extra alberghieri				Fabbisogno idrico al 2015				Somma (A+B+C) complessiva da attribuire lire/milione
	V.A.	%	Coeff. riparto %	Somma da attribuire lire/milione	V A	%	Coeff. riparto %	Somma da attribuire lire/milione	mc/sec.	%	Coeff. riparto	Somma da attribuire lire/milione	
Provincia autonoma Bolzano	431.122	0,760	1,610	12.880	191.681	4,396	1,610	3.220	6,63	1,000	1,610	3.220	19.320
Provincia autonoma Trento	442.873	0,780	1,425	11.400	175.268	4,020	1,425	2.850	—	1,053	1,425	2.850	17.100
Totale province autonome	873.995	1,540	3,035	24.280	366.949	8,416	3,035	6.070	6,63	2,053	3,035	6.070	36.420
Piemonte	4.538.020	7,990	7,463	59.704	156.215	3,583	2,844	5.688	25,89	7,900	7,241	14.482	79.874
Valle d'Aosta	114.537	0,020	0,190	1.520	79.551	1,825	1,449	2.898	—	0,117	0,107	214	4.632
Lombardia	8.929.703	15,710	14,685	117.400	377.102	8,649	6,864	13.728	45,25	14,013	12,844	25.688	156.896
Veneto	4.338.292	7,630	7,134	57.072	567.302	13,012	10,327	20.654	18,31	5,670	5,197	10.394	88.120
Friuli-Venezia Giulia	1.245.611	2,200	2,049	16.392	156.135	3,581	2,843	5.686	6,93	2,146	1,967	3.934	26.012
Liguria	1.852.903	3,261	3,047	24.376	314.134	7,205	5,718	11.436	20,59	6,376	5,844	11.688	47.500
Emilia-Romagna	3.963.151	6,970	6,517	52.136	666.634	15,290	12,135	24.270	17,40	5,388	4,939	9.878	86.284
Toscana (Centro nord)	(1) 3.594.607	(1) 6,326	(1) 5,918	(1) 47.344	(1) 413.870	(1) 9,492	(1) 7,633	(1) 15.266	(1) 16,54	(1) 5,122	(1) 4,704	(1) 9.408	(1) 72.018
Umbria	805.329	1,417	1,325	10.600	25.524	0,585	0,465	930	3,16	0,979	0,897	1.794	13.324
Marche (Centro nord)	1.409.845	(1) 2,481	(1) 2,350	(1) 18.800	(1) 196.524	(1) 4,508	(1) 4,146	(1) 8.292	(1) 6,45	(1) 1,997	(1) 1,871	(1) 3.742	(1) 30.834
Lazio (Centro nord)	(1) 5.037.255	(1) 8,913	(1) 8,522	(1) 68.186	(1) 296.177	(1) 6,174	(1) 6,845	(1) 13.690	(1) 55.16	(1) 17,082	(1) 16,539	(1) 33.078	(1) 114.944
Totale Centro nord	(1) 36.703.248	(1) 64,458	(1) 62,235	(1) 497.880	(1) 3.589.117	(1) 82,320	(1) 68,304	(1) 128.608	(1) 222,310	68,843	65,185	130.370	756.858
(Toscana Mezzogiorno)	(30.512)	(0,054)	(0,057)	(456)	(3.543)	(0,081)	(0,164)	(328)	(0,141)	(0,144)	(0,049)	(98)	(882)
(Marche Mezzogiorno)	(131.563)	(0,231)	(0,246)	(1.968)	(20.226)	(0,464)	(0,936)	(1.872)	(0,663)	(0,205)	(0,229)	(458)	(4.298)
(Lazio Mezzogiorno)	(1.030.070)	(1,813)	(1,932)	(15.456)	(69.193)	(1,587)	(3,204)	(6.408)	(14,179)	(4,391)	(4,907)	(9.814)	(31.678)
Abruzzo	1.233.397	2,170	2,315	18.520	(209.625)	4,808	9,707	19.414	4,95	1,533	1,712	3.424	41.358
Molise	332.914	0,600	0,625	5.000	4.978	0,114	0,231	462	1,18	0,365	0,408	816	6.978
Campania	5.420.390	9,540	10,171	81.368	171.334	3,930	7,934	15.868	26,30	8,144	9,100	18.200	115.436
Puglia	3.889.422	6,844	7,298	58.384	94.891	2,177	4,394	8.788	18,74	5,803	6,484	12.968	80.140
Basilicata	618.312	1,100	1,161	9.288.000	7.528	0,173	0,349	698	2,79	0,864	0,966	1.932	11.918
Calabria	2.067.269	3,638	3,879	31.032	118.858	2,726	5,504	11.008	8,056	2,495	2,788	5.576	47.616
Sicilia	4.970.595	8,750	9,326	74.608	91.487	2,098	4,237	8.474	29,66	9,185	10,264	20.528	103.610
Sardegna	1.592.964	2,900	2,990	23.930	72.111	1,654	3,340	6.680	8,94	2,768	3,093	6.186	36.786
Totale Mezzogiorno	(2) 20.125.263	(2) 35,542	(2) 37,765	(2) 302.120	(2) 770.812	(2) 17,680	(2) 35,696	(2) 71.392	(2) 100,616	(2) 31,157	(2) 34,815	(2) 69.630	(2) 443.142
Totale Italia	56.828.511	100,000	100,000	800.000	4.359.929	100,000	100,000	200.000	322.926	100,000	100,000	200.000	1.200.000

(1) I valori sono comprensivi di quelli del Mezzogiorno segnati in parentesi.
(2) I valori non sono comprensivi di quelli segnati in parentesi.

ALLEGATO *B*

IPOTESI DI RIPARTO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI LIRE 250 MILIARDI, AI SENSI DELL'ART 5, SETTIMO COMMA, LEGGE N 650/1979

(contributi alle imprese industriali)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Investimenti per adeguamento tab. *C* legge n. 319/76 (3) (A)				Occupati nelle industrie in senso stretto (4) (B)				Somma complessiva da attribuire (A + B)
	V.A. (milioni)	%	Coeff. riparto	Somma da attribuire (lire × 1000)	V.A. (migliaia)	%	Coeff. riparto	Somma da attribuire (lire × 1000)	(lire × 1000)
Provincia Bolzano	7.438	0,549	1,610	3.220.000	21	0,427	1,610	805.000	4.025.000
Provincia Trento	12.043	0,888	1,425	2.850.000	32	0,652	1,425	712.500	3.562.500
Totale province autonome	19.481	1,437	3,035	6.070.000	53	1,079	3,035	1.517.500	7.587.500
Piemonte	169.392	12,495	8,522	17.044.000	731	14,882	10,065	5.032.500	22.076.500
Valle d'Aosta	3.606	0,266	0,181	362.000	11	0,224	0,151	75.500	437.500
Lombardia	422.305	31,151	21,247	42.494.000	1.476	30,049	20,324	10.162.000	52.656.000
Veneto	125.898	9,287	6,334	12.668.000	471	9,589	6,486	3.243.000	15.911.000
Friuli-Venezia Giulia	34.156	2,519	1,718	3.436.000	116	2,361	1,597	798.500	4.234.500
Liguria	50.008	3,689	2,516	5.032.000	128	2,606	1,763	881.500	5.913.500
Emilia-Romagna	148.051	10,921	7,449	14.898.000	421	8,571	5,797	2.898.500	17.796.500
Toscana	(1) 92.071	6,791	(1) 4,747	(1) 9.494.000	(1) 401	(1) 8,164	(1) 5,646	(1) 2.823.000	(1) 12.317.000
Umbria	16.136	1,190	0,812	1.624.000	73	1,486	1,005	502.500	2.126.500
Marche	(1) 23.060	1,700	(1) 1,474	(1) 2.948.000	(1) 162	(1) 3,298	(1) 2,854	(1) 1.427.000	(1) 4.375.000
Lazio	(1) 63.509	4,685	(1) 5,089	(1) 10.178.000	(1) 208	(1) 4,234	(1) 4,653	(1) 2.326.500	(1) 12.504.500
Totale Centro nord	(1) 1.167.673	(1) 86,131	(1) 63,124	(1) 126.248.000	(1) 4.251	(1) 86,543	(1) 63,376	(1) 31.688.000	(1) 157.936.000
(Toscana Mezzogiorno)	(782)	(0,058)	(0,154)	(308.000)	(3)	(0,061)	(0,166)	(83.000)	(391.000)
(Marche Mezzogiorno)	(2.152)	(0,159)	(0,423)	(846.000)	(15)	(0,305)	(0,830)	(415.000)	(1.261.000)
(Lazio Mezzogiorno)	(12.987)	(0,958)	(2,547)	(5.094.000)	(43)	(0,875)	(2,381)	(1.190.000)	(6.284.000)
Abruzzo	14.216	1,049	2,789	5.578.000	67	1,364	3,712	1.856.000	7.434.000
Molise	1.639	0,121	0,322	644.000	6	0,122	0,333	166.500	810.500
Campania	58.275	4,299	11,431	22.862.000	220	4,479	12,189	6.094.500	28.956.500
Puglia	39.145	2,887	7,676	15.352.000	154	3,135	8,532	4.266.000	19.618.000
Basilicata	5.525	0,407	1,082	2.164.000	16	0,326	0,888	444.000	2.608.000
Calabria	7.239	0,534	1,420	2.840.000	28	0,570	1,551	775.500	3.615.500
Sicilia	38.232	2,820	7,498	14.996.000	115	2,341	6,371	3.185.500	18.181.500
Sardegna	23.752	1,752	4,658	9.316.000	55	1,120	3,048	1.524.000	10.840.000
Totale Mezzogiorno	(2) 188.023	(2) 13,869	(2) 36,876	(2) 73.752.000	(2) 661	(2) 13,457	(2) 36,624	(2) 18.312.000	(2) 92.064.000
Totale Italia	1.355.696	100,000	100,000	200.000.000	4.912	100,000	100,000	50.000.000	250.000.000

(1) I valori sono comprensivi di quelli del Mezzogiorno segnati in parentesi
(2) I valori non sono comprensivi di quelli segnati in parentesi.
(3) Fonte: Econpubblica, Pavia - Programma finalizzato impiantistica ambientale (delibera CIPE 27 marzo 1980)
(4) Fonte ISTAT - Rilevazione forza di lavoro - media 1978 - Suppl. n. 20/1978.

ALLEGATO C

TABELLA DI RIPARTO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DELLA SOMMA DI LIRE 100 MILIARDI, EX ART 5, SETTIMO COMMA, LEGGE N 650/1979

(Parametri con relativi indici parametrici e ponderazioni)

Colonne	Ponderazione 15 %			Ponderazione 25 %			Ponderazione 20 %			Ponderazione 40 %			
N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5	N. 6	N. 7	N. 8	N. 9	N. 10	N. 11	N. 12	N. 13	N. 14
REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Num. az. agr. (migl.)	Coeff. %	Somme attrib. (miliardi)	Sup. agr. colt. (ettari)	Coeff. %	Somme attrib. (miliardi)	Antiparass. al consumo (migl. quin.)	Coeff. %	Somme attrib. (miliardi)	Patrim. zootecn. (suini migl.)	Coeff. %	Somme attrib. (miliardi)	Somme da ripartire (miliardi)
Trento (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.425.000.000
Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.610.000.000
Valle d'Aosta	7.284	0,279	39.952.000	100.055	0,7	167.063.750	482	0,025	4.773.250	2	—	—	211.789.000
Piemonte	204.543	7,834	1.121.810.000	1.303.515	7,6	1.813.835.000	137.370	7,186	1.372.022.980	481	5,4	2.062.044.000	6.369.711.980
Lombardia	146.502	5,611	803.481.000	1.231.946	7,2	1.718.370.000	99.630	5,212	995.127.160	1.920	21,7	8.286.362.000	11.803.340.160
Veneto	188.405	7,216	1.033.513.000	999.737	5,9	1.408.108.750	160.764	8,410	1.605.721.300	651	7,4	2.825.764.000	6.872.907.050
Friuli-V. G.	58.559	2,243	321.191.000	328.676	1,9	453.458.750	28.231	1,477	282.003.610	102	1,2	458.232.000	1.514.885.360
Liguria	57.193	2,191	313.746.000	143.112	0,9	214.796.250	23.140	1,211	231.216.230	11	0,1	38.186.000	797.944.480
Emilia-R.	174.818	6,696	958.850.000	1.369.917	8,0	1.909.300.000	175.566	9,184	1.753.501.120	2.220	25,1	9.584.686.000	14.206.337.120
Toscana	127.952	4,901	701.810.000	1.064.023	6,2	1.479.707.500	96.986	5,074	968.778.820	642	7,3	2.787.578.000	5.937.874.320
Umbria	49.842	1,909	273.364.000	422.350	2,5	596.656.250	36.182	1,893	361.430.490	555	6,3	2.405.718.000	3.637.168.740
Marche	83.445	3,196	457.660.000	602.451	3,5	835.318.750	59.814	3,129	597.419.970	473	5,3	2.023.858.000	3.914.256.720
Lazio	172.184	6,595	944.388.000	982.904	5,8	1.584.242.500	148.548	7,771	1.483.717.030	204	2,3	878.278.000	4.690.625.530
Abruzzo	99.595	3,814	546.156.000	594.164	3,5	835.318.750	53.696	2,809	536.322.370	136	1,5	572.790.000	2.490.587.120
Molise	42.805	1,639	234.700.000	283.630	1,7	405.726.250	9.047	0,473	90.309.890	52	0,6	229.116.000	959.852.140
Campania	245.209	9,392	1.344.910.000	822.754	4,8	1.145.580.000	180.505	9,443	1.802.951.990	310	3,5	1.336.510.000	5.629.951.990
Puglia	268.846	10,297	1.474.504.000	1.640.104	9,6	2.291.160.000	386.726	20,231	3.862.704.830	75	0,9	343.674.000	7.972.042.830
Basilicata	76.820	2,942	421.288.000	663.682	3,9	930.783.750	29.362	1,536	293.268.480	160	1,8	687.348.000	2.332.688.230
Calabria	174.002	6,664	954.269.000	780.575	4,6	1.097.847.500	76.514	4,003	764.292.790	330	3,7	1.412.882.000	4.229.291.290
Sicilia	342.373	13,113	1.877.749.000	2.018.049	11,8	2.816.217.500	169.165	8,849	1.689.539.570	250	2,8	1.069.208.000	7.452.714.070
Sardegna (2)	90.548	3,468	496.609.000	1.691.821	9,9	2.362.758.750	39.842	2,084	397.898.120	278	3,1	1.183.766.000	5.941.031.870
Totale	2.610.925	100,000	14.319.750.000	17.043.465	100,0	23.866.250.000	1.911.570	100,000	19.093.000.000	8.852	100,0	38.186.000.000	100.000.000.000

(1) Per le province autonome di Trento e Bolzano sono stati applicati i coefficienti usuali, rispettivamente di 1,425 % e di 1,610 %.
(2) Alla Sardegna è stata attribuita una riserva di lire 1,5 miliardi. Alle regioni meridionali (Lazio escluso) viene attribuito il 43 % circa della disponibilità totale.
(3) I dati di cui alle colonne numeri 2 e 5 sono stati ricavati dall'« Annuario statistico italiano » ed. 1979, rispettivamente tav. 123, pag. 132 e tav 128, pagine 136-137 I dati di cui alle colonne numeri 8 e 11, rispettivamente tav. 137, pag. 146 e tav 139, pag. 148.

(7414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle carriere speciali e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato dal 1° luglio 1972 di cui alla tabella VI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, concernente l'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella *A*);

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, occorre lasciare indisponibili nel ruolo suddetto complessivamente trecentoventiquattro unità;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1973, con il quale è stato stabilito il programma degli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata ad indire, per l'anno 1980, un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Tenute presenti le riduzioni d'organico previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e delle indisponibilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ravvisata l'opportunità di riservare alle ragionerie provinciali dell'Italia settentrionale, maggiormente carenti di personale, i posti di cui al sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio dell'Italia settentrionale, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, via XX Settembre n. 97, Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare, oltre il cognome e il nome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio dell'Italia settentrionale.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Milano.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 1° ottobre* 1980.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la pubblicazione suddetta sulla quale potranno essere comunicati eventuali rinvii del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

Il colloquio avrà luogo in Milano.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido stesso non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che e stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precitato articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 160) e gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1980
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 21

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento e attribuzione della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . nato a. . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente dal (2) . . . . . . in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, esclusa quella di Bolzano.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio dell'Italia settentrionale, esclusa la Ragioneria provinciale di Bolzano.

Data, ...

Firma (7) . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale . . eventuale numero telefonico . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione e richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15/1968.

(7315)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(2647/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale - settore concorsi dell'ente in Caserta.

(2591/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente di S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(2629/S)

UNITA' SANITARIA LOCALE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione seconda di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione seconda di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ospedale civile di Vicenza.

(2630/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(2648/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di odontostomatologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(2633/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di oncologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di istocitopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(2673/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(2649/S)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2659/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2645/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto alla sezione di analgesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto alla sezione di analgesia e rianimazione presso l'ospedale « Bellaria » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2642/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di oncologia (con idoneità a primario);

un posto di aiuto di anatomia patologica ed istopatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio autonomo di oncologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(2631/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rho (Milano).

(2646/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(2643/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Torino.

(2644/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Gorizia.

(2632/S)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802170)